



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

OGGETTO: Accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli articoli 36-quater, commi 8, e 36-quinques, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 2429 del 26 gennaio 2006

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella seduta odierna del 26 gennaio 2006:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 di attuazione direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, modifica il decreto legislativo n. 626/1994 il quale ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro) ulteriori disposizioni riguardanti i lavori in quota mediante l'impiego di scale a pioli, ponteggi e funi;

VISTO l'articolo 36-quater del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle suddette operazioni attraverso appositi corsi, precisando che tale attività formativa deve avere carattere teorico pratico;

VISTO l'articolo 36-quinques del citato decreto legislativo n. 235/2003 il quale prevede che i lavoratori addetti all'uso di sistemi di accesso a posizionamento medianti funi abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata attraverso appositi corsi;

VISTI gli articoli 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, i quali prevedono che, in sede Conferenza Stato-Regioni, devono essere individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei predetti corsi;

VISTA la nota n. 101354/UL del 30 giugno 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in attuazione dei citati articoli 36-quater, comma 8, 36-quinques comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto legislativo n. 235/2003;